

Intercettazioni: necessità investigative e tutela della *privacy*

Indicazioni sulle intercettazioni delle comunicazioni degli appartenenti ai servizi di sicurezza

// tema delle intercettazioni è da sempre argomento di grande interesse e di particolare sensibilità, in quanto riguarda un'attività svolta in violazione del diritto dei cittadini alla tutela della propria riservatezza. Le vicende giudiziarie più recenti hanno attirato ancor di più l'attenzione di tutti sull'argomento, suscitando commenti e critiche, e inducendo a prendere seriamente in considerazione una materia così delicata.

Ad ogni modo, lo strumento della captazione di conversazioni e comunicazioni, anche telematiche, costituisce un cardine importante nell'ambito dell'attività investigativa: è, infatti, un mezzo di ricerca della prova e, per questo, regolato dal codice di procedura penale nel Libro III, più precisamente al Capo IV del Titolo III, articoli 266 e seguenti.

I mezzi di ricerca della prova sono quegli strumenti di cui si serve l'autorità giudiziaria per individuare ed assicurare al processo elementi utili sui fatti che si riferiscono alla imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena; sono, quindi, strumenti indispensabili per la ricerca probatoria, ma spesso destinati ad incidere pesantemente sui diritti costituzionalmente garantiti a ciascun individuo.

L'attività di intercettazione consiste nell'acquisire tutte le conversazioni svolte attraverso gli apparecchi di telecomunicazione (telefoni, e-mail, ricetrasmittenti), nonché di colloqui intercorsi tra presenti, all'insaputa di almeno uno degli interessati (c.d. intercettazioni ambientali).

Si tratta di un atto a sorpresa che, incidendo sulla libertà delle comunicazioni e sul diritto alla riservatezza, garantiti dall'art. 15 della Costituzione, deve essere adottato dall'autorità giudiziaria con provvedimento motivato.

L'articolo 266 e.p.p. stabilisce i limiti di ammissibilità circa l'attività di intercettazione, indicando in maniera dettagliata i titoli di reato per i quali è prevista:

- a) delitti non colposi puniti con l'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;
- e) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
- d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
- e) delitti di contrabbando;
- f) reati di ingiuria, minaccia, usura, esercizio abusivo dell'attività finanziaria, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
- f-bis) delitti previsti dall'art. 600 *ter*, comma 3, c.p. (pornografia minorile).

Come si evince dalla lettura dell'articolo, il legislatore ha voluto circoscrivere tale attività, alquanto pregiudizievole per ogni individuo, solo a procedimenti relativi a reati di una certa gravità, proprio al fine di bilanciare le esigenze investigative con la violazione di quei diritti costituzionalmente tutelati.

Circa le intercettazioni ambientali, che concernono comunicazioni fra presenti, anch'esse soggette alla stessa disciplina di quelle telefoniche, il secondo comma dell'art. 266 specifica però che

"qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale (c.d. privata dimora), sono consentite solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo una attività criminosa".

Riguardo tali luoghi, la giurisprudenza ha adottato un'interpretazione estensiva, essendo ormai concorde nel ritenere che l'interesse protetto dalla norma penale riguarda non solo il domicilio, ma tutti quei luoghi in cui il singolo individuo possa esercitare lo *jus excludendi alios*, vale a dire il diritto di svolgere liberamente e legittimamente qualsiasi attività privata, senza turbative da parte di estranei che si ha il diritto di escludere.

Si è voluto in tal modo tutelare maggiormente il diritto alla riservatezza nello svolgimento delle manifestazioni della vita privata della persona, che l'art. 14 della Costituzione garantisce, proclamando l'inviolabilità del domicilio.

Di conseguenza, il legislatore ha posto grande attenzione sulla procedura da adottare in materia di intercettazioni: l'art. 15 della Costituzione sancisce il principio inderogabile, ripreso e dettagliatamente esplicito nell'art. 267 e.p.p., per cui vi è l'obbligo di un'autorizzazione debitamente motivata da parte dell'autorità giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 267 c.p.p., le intercettazioni devono essere autorizzate soltanto se rispondenti ai presupposti della indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini e della sussistenza di gravi indizi di reato, nel senso che l'ipotesi delittuosa configurata non deve apparire come meramente ipotetica, bensì concretamente attendibile.

Circa i gravi indizi, la Suprema Corte ha voluto specificare, secondo un orientamento da tempo costante, che l'art. 267 c.p.p. fa riferimento a "indizi di reato" e non "di reità", vale a dire a indizi che attestano all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, come invece richiesto per l'applicazione di misure cautelari personali (cfr. per tutte Cass., sez. rv; n. 1848 del 18.1.2006, rv 233184).

La Corte di legittimità, stabilendo, con ciò, che per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o da intercettare ai fini dell'indagine, ma basta che riguardino elementi definibili gravi per la loro concreta attendibilità circa l'esistenza di una fattispecie penale che rientri nei limiti previsti dall'art. 266 c.p.p., sembrerebbe concedere, in tal senso, all'autorità giudiziaria un margine di libertà sin troppo ampio per l'esercizio di un'attività così pregiudizievole.

Ad ogni modo, l'art. 267 e.p.p. regola dettagliatamente la procedura per l'adozione del provvedimento *de quo*, stabilendo che le intercettazioni devono essere disposte, a pena di inutilizzabilità, con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero, dal giudice per le indagini preliminari, il quale deve valutare e motivare, a pena di nullità, che ci siano i presupposti per l'adozione del provvedimento.

L'intervento del giudice ha funzione di controllo e garanzia, per cui il provvedimento è "naturalmente" di sua competenza.

Solo *"nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini"*, ai sensi del comma 2 dell'art. 267 c.p.p., il pubblico ministero è eccezionalmente autorizzato a disporre autonomamente l'intercettazione, con decreto motivato, ma il provvedimento deve essere comunicato al giudice per le indagini preliminari (Gip) non oltre le ventiquattro ore, e da questi convalidato entro quarantotto ore, con ulteriore decreto motivato.

In caso di rigetto da parte del Gip l'intercettazione non può essere proseguita, né l'eventuale convalida tardiva sanerà l'illegittima acquisizione iniziale: in tal caso tutti gli elementi raccolti sino ad allora saranno inutilizzabili.

Se è vero, dunque, che il ruolo del Gip è quello di organo *super partes* nell'ambito delle indagini preliminari, è assolutamente legittimo chiedersi come egli, in questo contesto, possa svolgere pienamente il suo ruolo di garante, soprattutto riguardo il fatto di ritenere una intercettazione indispensabile o meno per il proseguimento delle indagini, considerato che ha esclusivamente come punto di riferimento il pubblico ministero, unico soggetto che può fornirgli gli elementi necessari per autorizzare il provvedimento.

Circa i termini, l'attuale normativa (art. 267, comma 3, c.p.p.) prevede che le intercettazioni non possano avere durata superiore ai quindici giorni, prorogabili dal Gip, nel caso in cui permangano i requisiti di ammissibilità, di ulteriori quindici giorni.

È ormai questione pacifica in giurisprudenza che la durata delle operazioni debba calcolarsi, ai fini del controllo del rispetto del termine per il quale è intervenuta l'autorizzazione del giudice, dal momento effettivo delle intercettazioni (cfr. per tutte Cass., sez. un., Cass., sez. VI, 8.5.2000 (cc. 23.2.2000) rv. 215842 (Foro it. 2000, II, 529, nota), considerato che per ciascuna intercettazione deve essere indicato, in maniera specifica nel verbale di cui al comma 1 dell'art. 268 c.p.p., l'inizio ed il termine delle operazioni (vedi anche art. 89 disp. att. c.p.p.).

È bene specificare, però, che in materia di criminalità organizzata, l'art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 (come modificato dall'art. 3 bis, d.l. 306/1992, conv. in l. 356/1992 e successivamente dall'art. 23 comma 1, legge 1 marzo 2001, n. 63) ha introdotto una deroga agli articoli 266 e 267 c.p.p., stabilendo che:

"1 ... l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266 c.p.p. è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi... Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo ad un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa".

Ed ancora, riguardo ai termini aggiunge: *"2 ... la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni... Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale".*

Al punto 3, infine, dispone che: *"... il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria".*

In questo modo, considerato che la maggior parte delle intercettazioni viene disposta nell'ambito delle indagini di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia, quale strumento indispensabile ai fini dell'accertamento e della repressione di reati concernenti le organizzazioni criminali, si è voluto dare un margine più ampio all'attività di ricerca della prova da parte dell'autorità giudiziaria, tesa alla prevenzione di reati di una siffatta pericolosità.

Prendendo, ora, in considerazione la procedura di esecuzione delle operazioni di intercettazione, l'art. 268 c.p.p. stabilisce che le comunicazioni intercettate siano registrate e delle operazioni sia redatto verbale, nel quale deve essere trascritto sommariamente il contenuto delle comunicazioni.

I verbali e le registrazioni, poi, devono essere immediatamente trasmessi al pubblico ministero, il quale entro cinque giorni dal termine delle operazioni, ha l'obbligo di depositare in segreteria i verbali, le registrazioni e tutti i relativi decreti, di autorizzazione, di convalida o di proroga, a meno che non ottenga dal Gip l'autorizzazione al differimento, ai sensi del comma 5 dell'art. 268 c.p.p., qualora possa derivare un grave pregiudizio alle indagini.

Del termine di deposito, fissato dal p.m. o dal Gip nel caso di proroga, deve esserne dato immediatamente avviso ai difensori delle parti, i quali, entro tale termine, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

Scaduto il termine del deposito, il Gip, su richiesta del p.m. o delle altre parti, dispone l'acquisizione delle intercettazioni di comunicazioni che non appaiano manifestamente irrilevanti e, una volta proceduto anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui sia vietata l'utilizzazione, alla cui procedura hanno diritto di partecipare il p.m. ed i difensori formalmente avvisati almeno ventiquattro ore prima, dispone altresì la trascrizione di esse con le modalità di legge previste per l'espletamento delle perizie.

Le trascrizioni vanno inserite nel fascicolo per il dibattimento, mentre i verbali e le registrazioni, osservate le modalità di custodia di cui all'art. 89 disp. att. c.p.p., saranno conservati presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, ai sensi dell'art. 269 c.p.p.

Circa le registrazioni, in particolare, salvo i casi di inutilizzabilità previsti dall'art. 271 c.p.p., per i quali è stabilito che il giudice in ogni stato e grado del processo disponga la distruzione di tutta la relativa documentazione che non sia corpo del reato, queste saranno conservate fino a che la sentenza non sia più soggetta ad impugnazione.

A tutela del diritto alla riservatezza, il legislatore ha voluto, però, specificare nello stesso articolo che le parti interessate possono avanzare al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione, richiesta per la distruzione della documentazione non necessaria per il procedimento, sulla quale il giudice deciderà adottando la procedura camerale prevista dall'art. 127 c.p.p.

Pertanto, salvo che si accerti, come già detto, l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, poiché *"eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3"*, oltre che per gli altri casi previsti dall'art. 271 c.p.p., l'utilizzabilità delle intercettazioni trascritte sarà piena e completa nel processo per il quale sono state disposte.

In procedimenti diversi, invece, così come stabilito dall'art. 270 c.p.p., tali intercettazioni saranno generalmente inutilizzabili, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali sia obbligatorio l'arresto in flagranza.

Nell'imporre tali limitazioni, il legislatore ha voluto con ciò stabilire che, tra l'interesse alla tutela della prova e il riconoscimento costituzionalmente garantito della salvaguardia della libertà in tutte le sue forme e manifestazioni, debba essere necessariamente sacrificato il primo.

In tal modo rimane problematico il rapporto tra l'obbligatorietà dell'azione penale, così come viene sancita dall'articolo 112 della Costituzione, e le libertà garantite dagli articoli 14 e 15 della stessa.

Se da una parte vi è, infatti, la libertà, protetta a livello costituzionale e riconosciuta a ciascun individuo, di relazionarsi con gli altri, avendo garantito che espressioni e manifestazioni del proprio pensiero giungano al solo interlocutore, dall'altra vi è in capo al pubblico ministero l'obbligo di esercitare l'azione penale, cosa che gli attribuisce la facoltà di violare, tramite l'attività di intercettazione, proprio quella sfera di libertà costituzionalmente tutelata.

Fermi restando tutti i limiti di ammissibilità e le garanzie tassativamente previsti dalla legge per l'espletamento di un'attività così gravosa sulla libertà di ogni singolo individuo, è d'obbligo sottolineare che tali mezzi di ricerca della prova debbono essere rivolti soltanto al fine di accertare la *notitia criminis*, e non al fine di acquisirla.

Il pubblico ministero non può, infatti, disporre intercettazioni nell'ambito delle indagini, per così dire, "pre-procedimentali", finalizzate cioè alla ricerca della notizia di reato, ma deve, o quanto meno dovrebbe, servirsene solo quando queste risultino *"assolutamente indispensabili"* (o *"necessarie"*, ex art. 13 d.l. 152/1991) per il proseguimento delle indagini.

Diverso è il caso in cui, nel corso di operazioni di intercettazione legittimamente disposte, il pubblico ministero venga a conoscenza di fatti astrattamente qualificabili come illeciti penali.

In questo caso, in vero, in virtù di quanto sancito dall'articolo 330 del c.p.p., che prevede per il pubblico ministero e la polizia giudiziaria la possibilità di poter acquisire le notizie di reato di propria iniziativa, l'intercettazione può essere utilizzata come fatto storico che consente l'avvio di ulteriori accertamenti.

Sul punto la Cassazione ha stabilito che le prescrizioni dell'art. 270 c.p.p. circa l'utilizzazione in procedimenti diversi delle risultanze acquisite mediante intercettazioni telefoniche riguardano l'apprezzamento di dette risultanze quali elementi di prova, e non attengono invece alla loro valorizzazione come fonti della notizia di reato o semplici spunti per nuove o diverse investigazioni (cfr. Cass., sez. VI, 8.1.2003, n. 31 (cc. 26.11.2002) rv. 225709).

Orbene, è cosa legittima che una materia così delicata attiri su di sé critiche da ogni parte, e dunque obblighi a tentare di modificare la procedura delle intercettazioni in modo da limitarne l'eccessiva interferenza nella sfera delle libertà garantite.

Per questo motivo, soprattutto nel corso dell'ultimo decennio, Governi e politici in generale si sono adoperati per tentare il riordino della normativa *de qua*, presentando disegni di legge, approvando decreti, invocando l'intervento del garante della *privacy*, con il comune obiettivo di contemperare le necessità investigative, le esigenze di informazione relative a vicende giudiziarie di pubblico interesse e il diritto dei cittadini alla tutela della propria riservatezza, soprattutto quando estranei al procedimento.

Molteplici sono stati i tentativi di regolare in maniera innovativa la procedura di intercettazione: dalla proposta dell'obbligo, in capo all'autorità giudiziaria, di compiere un'attenta analisi di riscontro dei dati raccolti nelle intercettazioni già disposte, utilizzando elementi probatori di diversa provenienza, prima di procedere ad ulteriori operazioni di intercettazione, a quello più pregnante di motivazione del decreto di autorizzazione o di proroga; ed ancora, dalla tendenziale limitazione ad un termine massimo di tre mesi per le proroghe delle intercettazioni, superabile soltanto in presenza di precisi requisiti, quali la scoperta di nuovi elementi investigativi, alla istituzione di un archivio riservato per le intercettazioni e di un funzionario responsabile, nominato dal Procuratore della Repubblica, che abbia l'obbligo di comunicargli periodicamente l'elenco delle intercettazioni che superino la durata di tre mesi, così da consentire allo stesso di essere costantemente al corrente della mole di intercettazioni in corso presso la struttura da lui diretta e di esercitare i compiti di vigilanza connessi alla sua funzione.

Sotto il profilo della tutela della riservatezza, in particolare, si è altresì ritenuto di dover regolare diversamente il regime dell'acquisizione al procedimento delle conversazioni intercettate, in modo tale che quelle non utili alle indagini rimangano coperte da segreto e non abbiano mai ingresso fra gli atti conoscibili.

Al riguardo è stato proposto che si provveda ad una progressiva "scrematura", attraverso un primo vaglio ad opera del pubblico ministero nello scegliere motivatamente verbali e registrazioni rilevanti, da trasmettere al giudice per il deposito, separandoli da quelli ritenuti irrilevanti, da custodire in apposito archivio riservato e secretato; ed un secondo vaglio, da parte del giudice stesso, in seguito al quale venga disposto il deposito di quelli che quest'ultimo ritenga rilevanti e dei quali non sia vietata l'utilizzazione, restituendo gli altri al pubblico ministero perché li custodisca nell'archivio riservato.

Ad ogni modo, tutto questo progetto innovativo è rimasto cristallizzato in mere proposte, e, ad oggi, ancora non si è pervenuti ad una seria ridefinizione della materia.

In tema di pubblicità degli atti di indagine, e delle intercettazioni telefoniche in particolare, ci si è, però, adoperati quanto meno in modo da garantire il diritto dei cittadini ad essere informati e della libera stampa a informare, senza che ciò si traduca in un pregiudizio per le indagini, ovvero in una indebita propalazione di notizie riservate, soprattutto se relative a terzi estranei al procedimento penale.

A tal riguardo, il Garante per la protezione di dati personali, alla luce della gravità del problema manifestatasi anche attraverso la diffusione di notizie afferenti la vita privata di persone non coinvolte nelle indagini in corso, ha ritenuto di intervenire malgrado non sia stato sollecitato da alcun tipo di ricorso.

In particolare, con provvedimento del 21 giugno 2006, è intervenuto in relazione alla recente pubblicazione di intercettazioni telefoniche, da parte di numerose testate giornalistiche, per sottolineare come sia necessario, fermo restando il diritto all'informazione, assicurare la tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla pubblicazione di tali intercettazioni ma estranei ai fatti in oggetto, persone lese dai fatti, o che non risultino, comunque, indagati al momento della pubblicazione.

Nello specifico il provvedimento prescrive "*ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del codice in materia di protezione dei dati personali ai titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche a tutti i principi affermati dal medesimo codice e dall'allegato codice di deontologia per i 'attività giornalistica'.*"

Ciò posto, è opportuno esaminare il provvedimento in questione. In esso il Garante ha fatto espresso richiamo a specifici articoli del codice di procedura penale, nonché ai principi contenuti nel nostro codice della *privacy* (decreto legislativo n. 196/2003), prescrivendo ai giornalisti di osservarli scrupolosamente.

Tali sono, innanzitutto, l'articolo 114, comma 1, c.p.p., che vieta la pubblicazione, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto; l'articolo 114, comma 2, c.p.p., che vieta anche la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari o al termine dell'udienza preliminare; l'articolo 114, comma 7, c.p.p., che consente sempre, però, la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto, e considera tali quelli di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria quando l'imputato ne possa avere conoscenza (art. 329 c.p.p.; v. anche art. 268, comma 6, c.p.p. relativo al deposito di atti concluse le operazioni di intercettazione).

Al riguardo il Garante stesso ha, però, rilevato che, alla luce dei fatti, il meccanismo previsto dalla legge per acquisire agli atti processuali le sole conversazioni rilevanti per il procedimento penale, non sembra essere più adeguato, considerato il fenomeno dell'incessante pubblicazione integrale di materiali processuali.

In vero, ha precisato ancora il Garante, *"si pone a volte in modo indiscriminato a disposizione dell'opinione pubblica un vasto materiale di documentazione di conversazioni telefoniche che non è oggetto di adeguata selezione e valutazione", materiale che, "oltre a non risultare sempre essenziale per una doverosa informazione dell'opinione pubblica, può favorire anche una percezione inesatta di fatti, circostanze e relazioni interpersonali"*.

Tutto ciò in violazione della vigente disciplina di protezione dei dati personali, che prevede, invece, espresse e puntuali garanzie da rispettare, oltre che delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che contemperano il diritto al rispetto della vita privata e familiare con la libertà di espressione (artt. 8 e 10 Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

In ragione di ciò, il Garante, alla luce del già citato codice della *privacy*, nonché del codice di deontologia relativo all'attività giornalistica, considera legittima, nel più volte indicato provvedimento, la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale solo quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile per l'originalità dei fatti, o per la qualificazione dei protagonisti o per la descrizione dei modi particolari in cui sono avvenuti, vale a dire quando risponda alle esigenze di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico.

Prescrive, altresì, che si evitino riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti, ed esige il pieno rispetto della dignità della persona, con specifico riferimento, alla tutela della sfera sessuale delle persone ed il conseguente obbligo, in capo al giornalista, di astenersi dal descrivere abitudini sessuali riferite a persone identificate o identificabili.

Cori l'emanazione del suddetto provvedimento, dunque, il garante ha ritenuto necessario prescrivere, ancora una volta, a tutti i mezzi di informazione, di procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita, autonoma e responsabile, circa l'effettiva essenzialità dei dettagli pubblicati, che non prescinda dalla necessità di filtrare le fonti disponibili per la pubblicazione, nemmeno quando si faccia riferimento a persone note o che esercitano funzioni pubbliche.

Il decreto legislativo 196/2003 inerente al trattamento dei dati personali, ha inoltre previsto una serie di misure che possono essere attivate dallo stesso garante in caso di mancato rispetto dei principi appena indicati. Tali sono il blocco dei dati, nonché il divieto di pubblicazione dei dati medesimi, ma non è superfluo ricordare che, qualora i *mezzi* di informazione non dovessero conformarsi al blocco o al divieto imposto dall'autorità preposta, può integrarsi la fattispecie di cui all'articolo 170 del già indicato decreto legislativo che prevede la sanzione della reclusione da tre mesi a due anni.

Orbene, come si può ben dedurre da quanto sin qui esposto, la normativa in materia di intercettazioni è a tutt'oggi, e sicuramente lo sarà ancora per parecchio tempo, argomento di grande preoccupazione per politici, giuristi e semplici individui, in quanto, nonostante i ripetuti tentativi, ancora non si è pervenuti ad una chiara e netta demarcazione fra le esigenze investigative, che spesso

rendono necessaria tale attività, e il sacrosanto diritto alla riservatezza e alla libertà e segretezza delle comunicazioni, specialmente in capo a soggetti non indagati.

Intercettazioni dei funzionari appartenenti ai servizi segreti

Problematica di particolare interesse, anche in ragione del suo carattere di grande attualità, è quella inerente il progetto di riforma dei Servizi segreti, conseguenza dei retroscena emersi dalle indagini sul sequestro di Abu Omar e sul caso Telecom.

Il testo, approvato dalla Commissione affari costituzionali della Camera, ma non ancora definitivo, ha sin da subito suscitato le critiche di politici e magistrati, soprattutto riguardo il rapporto tra la tutela del segreto di Stato e l'attività dell'Autorità giudiziaria.

Dopo il polverone alzatosi per l'introduzione della norma ribattezzata "salva Pollari", che consentirebbe l'interruzione dell'azione penale anche di fronte al segreto di Stato opposto dall'imputato, e non solo dal testimone, come concede inequivocabilmente l'attuale normativa in vigore, l'attenzione si è spostata sull'articolo 28 del progetto di legge, intitolato "segretezza delle comunicazioni del personale".

In particolare si è criticato il fatto che tale norma prevedesse l'obbligo, da parte dell'autorità giudiziaria, di inviare, al Presidente del Consiglio dei Ministri, gli atti inerenti le intercettazioni di comunicazioni eseguite su appartenenti ai Servizi segreti, salvo il fatto che non ricorresse l'esigenza di prevenire o interrompere la commissione di uno o più delitti.

Il tutto, al fine di sapere, sin da subito, se quei colloqui fossero coperti o meno da segreto di Stato, cosa che il Presidente era tenuto a comunicare entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, in attesa della quale, ad ogni modo, le indagini dovevano essere sospese.

Orbene, la norma era stata introdotta con lo scopo di tutelare maggiormente la riservatezza delle comunicazioni tra funzionari dei Servizi, ma da molti è stata considerata, insieme ad altre norme contenute nel progetto di riforma, come altamente limitativa del potere di attività dell'autorità giudiziaria.

Rappresentanti della magistratura l'hanno accusata, infatti, di bloccare le indagini preliminari nella loro fase iniziale e di impedire loro di svolgere pienamente l'attività investigativa; ed esponenti del ceto politico l'hanno ritenuta inadeguata in quanto, sovrapponendo il potere esecutivo all'attività giudiziaria nella fase più delicata delle inchieste, rischiava di limitare il controllo di legalità sull'*intelligence*.

Ed è per questo che recentemente il testo è stato corretto, prescrivendo ai magistrati di inviare solo "copia" degli atti di intercettazione, e consentendo loro di proseguire le indagini, quando vi siano esigenze di urgenza, anche durante i dieci giorni di tempo che il Presidente del Consiglio ha a disposizione per informarli sulla presenza o meno di un segreto di Stato.

Tale riforma è, in conclusione, il tentativo, da parte dello Stato, di ridimensionare un'area "protetta", finora fuori da un esame ordinario, col difficile intento di tutelarne la riservatezza, necessaria al fine di svolgere l'attività di pubblica sicurezza, ma con il serio rischio di spostare tutto su un terreno prettamente politico e di impedire alla magistratura di svolgere il suo ruolo istituzionale circa l'accertamento delle responsabilità.

Restiamo, pertanto, in attesa di una più precisa regolamentazione della materia.